CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Data 27/02/2025	**OGGETTO:** A.M.C. S.p.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette, del mese di febbraio alle ore 14:00 e successive, nella Sala del Palazzo Comunale, in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	X
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	X
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	X	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	X
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	X
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE	X	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE	X	FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	X
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	X
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	X
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	X
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	X
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 29 **ASSENTI N° 4**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: A.M.C. S.p.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale compete al Consiglio Comunale la *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";*

VISTO Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede quanto segue:

Art. 14 : 1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 17: 1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

VISTO l'articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'in house, riconoscendo così ad ogni ente la massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta od indiretta, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera o), secondo il quale s'intendono "«società in house»: *le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3";*

l'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";*

l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

VISTO il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 che all'art. 5, par. 2, Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370, prevede, salvo che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a società *in house*. In merito, ad avviso del Consiglio di Stato, Sezione V, *sentenza 6 luglio 2020, n. 4310*, «un rapporto di regola ed eccezione» non esisterebbe per il servizio di trasporto pubblico locale, «in forza della disposizione sovranazionale» sopra richiamata (art. 5, par. 2, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007) e in ragione «dell'esclusione sul piano interno dal codice dei contratti pubblici di cui all'art. 18, lett. a)». Ribadisce che in presenza di una modalità di affidamento qualificata dalla stessa sovraordinata normativa euro-unitaria come ordinaria, ovvero dal citato art. 5, comma 2, del regolamento n. 1370 del 2007, e dalla conforme normativa nazionale (art. 61 della legge n. 99 del 2009) la comparazione rispetto alle possibili alternative non refluisce sulla legittimità della scelta, che altrimenti perderebbe il suo carattere di soluzione posta su un piano di parità con queste ultime. In base al regolamento europeo di settore, questa modalità è da considerarsi ordinaria, senza necessità di motivare la congruità rispetto al mercato. Sarebbe, dunque, inapplicabile l'art. 192, comma 2, Codice dei contratti pubblici, che impone invece la comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'*in house* e del ricorso al mercato e che postula il ricorso al mercato quale forma principale di affidamento di pubblici servizi.

TENUTO CONTO che il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale:

a) non può essere interrotto;

b) l'affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dalla stazione appaltante in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli Istituti comprensivi, che può modificarsi nei vari anni scolastici, eseguire il servizio, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448 , la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011;

c) il gestore del servizio dovrà collaborare con il Comune nell'individuazione dei percorsi degli scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus;

TENUTO CONTO che il servizio di trasporto scolastico rientra nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 201/2022 come "*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non*

discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

DATO ATTO che l'art. 14 comma 1 del D.lgs. 201/2022 prevede che tali servizi possano essere organizzati mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.lgs n. 267 del 2000;

RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge, esercitata con i propri poteri discrezionali al fine di tutelare l'interesse generale al perseguimento degli "*obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio"*, ma con valutazioni che "*riguardando l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative."*

CONSIDERATO che

- si deve garantire il servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Catanzaro di cui ai plessi e le tratte indicate nell'allegato elenco (Allegato A);
- con tale servizio, il Comune intende facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni, specie se domiciliati in località distanti o che, comunque, hanno problemi di collegamento con la scuola, al fin di garantire l'esercizio del diritto allo studio;
- il servizio di trasporto scolastico può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti;
- il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;

DATO ATTO che l'AMC S.p.A., società in house al 100% del Comune di Catanzaro nei confronti della quale il Comune di Catanzaro esercita un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, eroga il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Catanzaro attraverso la partecipata A.M.C. S.p.A. promuove la propria politica di indirizzo e pianificazione in materia di mobilità urbana, in quanto lo Statuto della stessa prevede la gestione di tutti i servizi legati alla mobilità;

EVIDENZIATO che alla AMC S.p.A. è stato affidato il servizio di cui alla presente deliberazione da più anni presentando caratteristiche di affidabilità, competenza e serietà

in un ambito delicato e meritevole della massima attenzione quale è quello del trasporto scolastico, per cui appare opportuno conservare e valorizzare il *know how* acquisito nel corso degli anni;

PRESO ATTO della nota AMC S.p.A. prot. n. 613 del 12/02/2025, acquisita dall'Ente al prot. n. 19564 del 20/02/2025, di conferma della precedente offerta (prot. n. 8631 del 25/01/2024), in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato B);

VISTA l'allegata relazione prot. n. 19698 del 20/02/2025 predisposta ai sensi degli artt. 14 e 17 D.lgs. n. 201/2022 dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili con la quale viene valutata la congruità dell'offerta economica, la qualità del servizio proposto e vengono evidenziate le implementazioni al servizio avendo la Società confermato la disponibilità a prestare a titolo gratuito, fino a giugno 2025, il servizio integrativo di vigilanza all'esterno per n. 4 plessi scolastici di competenza comunale;

VISTO l'allegato schema di contratto per l'affidamento all' AMC S.p.A. del servizio di trasporto scolastico in continuità dal 07 gennaio 2025 (ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie a.s. 2024/2025 - Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 17/04/2024) fino al 30 giugno 2025, verso un corrispettivo analogo alle precedenti annualità, pari ad euro 407.000,00 annui oltre IVA al 10%, e quindi euro 244.200,00 oltre IVA al 10%, parametrandolo al periodo di affidamento;

DATO ATTO che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma *"Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL"* sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio, consegnato, nelle more, in via d'urgenza;

VISTO il parere obbligatorio formulato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012 (legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

DATO ATTO che le risorse per far fronte all'affidamento del servizio di trasporto scolastico gravano sui capitoli 26960, 26980, 26990 del bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 10 ottobre 2012, legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO A.M.C. S.p.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Avv. SAVERIO MOLICA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 20/02/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: A.M.C. S.p.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 20/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 33136

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale pone in trattazione la pratica in oggetto e cede la parola all'Assessore proponente, Annunziato Belcaro, per la relazione;

UDITA la relazione dell'Assessore proponente, il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Gianmichele Bosco, apre la discussione ed invita i Consiglieri a prendere la parola.

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali Tommaso Serraino, Antonello Talerico, Anna Chiara Verrengia, Vincenzo Capellupo, Valerio Donato, Francesco Scarpino, Alberto Carpino, Stefano Veraldi, Alessandra Lobello, Giovanni Parisi, Manuela Costanzo, Luigi Levato, Sergio Costanzo e del Sindaco Nicola Fiorita;

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri comunali Rosario Lostumbo, Giulia Procopi;

VISTO il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dalla 4^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri comunali Lea Concolino, Luigi Levato, Marco Polimeni;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, che pone in votazione la pratica in oggetto e nomina scrutatori i Consiglieri comunali Stefano Veraldi, Alessandra Lobello, Igea Caviano;

UDITI gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri comunali Valerio Donato, Alessandra Lobello, Antonello Talerico, Stefano Veraldi;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 28 **VOTANTI N. 27** **ASTENUTI N. 1**

Voti favorevoli n. 27 (Assisi, Barberio, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Carpino, Caviano, Celia, Corsi, Costa, Costanzo M., Costanzo S., Donato, Fiorita, Laudadio, Lobello, Lostumbo, Mancuso, Palaia, Parisi, Procopi, Scarpino, Sergi, Serò, Serraino, Talerico, Veraldi);

Voti contrari: ===;

Astenuti n. 1 (Riccio);

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di affidare il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, alla società AMC S.p.A. partecipata in house providing del Comune di Catanzaro, in continuità dal 07 gennaio 2025 (ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie a.s. 2024/2025 - Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 17/04/2024) fino

al 30 giugno 2025, verso un corrispettivo analogo alle precedenti annualità, pari ad euro 407.000,00 annui oltre IVA al 10%, e quindi euro 244.200,00 oltre IVA al 10%, parametrandolo al periodo di affidamento;

3. di approvare l'allegato schema di contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico, in continuità dal 07 gennaio 2025 (ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie a.s. 2024/2025 - Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 17/04/2024) fino al 30 giugno 2025;

4. di dare atto che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs. 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma *"Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL"* sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto per il servizio di trasporto scolastico, consegnato, nelle more, in via d'urgenza;

5. di dare mandato ai competenti uffici dell'Ente di provvedere a tutto quanto necessario al fine della suddetta pubblicazione,

6. di dare mandato al competente Dirigente di adottare gli atti gestionali conseguenti all'attuazione del presente provvedimento relativi all'impegno della spesa e stipula del contratto con l'AMC S.p.A. per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in continuità dal 07 gennaio 2025 (ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie a.s. 2024/2025 - Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 17/04/2024) fino al 30 giugno 2025;

7. di dare atto che le risorse per far fronte all'affidamento del servizio di trasporto scolastico gravano sui capitoli 26960, 26980, 26990 del bilancio;

8. di autorizzare, nella prestazione del servizio in vigenza del contratto, eventuali modifiche sulla base di intervenute esigenze delle parti, di innovazioni legislative o di rilevanti variazioni sullo stato dell'utenza;

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N.40/2025 del 20.02.2025

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART. 239, COMMA 1, LETT. B), N. 3 DEL T.U.E.L. IN AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO,

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 16:30 si è riunito telematicamente, il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone del Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente e del Dott. Mario Marrazzo e la Dott.ssa Nicoletta Carnovale per esaminare la proposta di delibera del C.C.- **codice proposta n. 33136**- avente ad oggetto:

"A.M.C. S.p.A. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Il Collegio dei Revisori inizia i lavori procedendo all'esame della documentazione inerente alla proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere;

- ***Premesso***
  Che l' Ente ha inteso annullare la proposta 32597 "*A.M.C. S.P.A. - affidamento dei servizi di trasporto scolastico, vigilanza all'esterno di n.4 plessi scolastici e presenza di accompagnatore sia a bordo degli scuolabus sia nel tragitto tra scuolabus ed edificio scolastico. periodo gennaio 2025 - giugno 2027.*" sostituendola con la sopracitata proposta 33136 e che pertanto il parere espresso da codesto Collegio n° 22 del 22-01-2025 risulta nullo di conseguenza

- ***Richiamato*** l'art. 239, comma 1, lett. B, n. 3 del TUEL, il quale prevede che L'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta in esame;

- ***Preso atto*** che l'Ente intende affidare il servizio in oggetto alla società in house A.M.C. spa della quale è socio unico, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, essendo dovere istituzionale dei Comuni assicurare, tra gli altri, il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo;

- ***Considerato*** che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compete al Consiglio Comunale la *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";*

VISTO Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede quanto segue:
Art. 14 : 1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono

che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16,nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 17: 1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house ,tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

Visto

- l'articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'in house, riconoscendo così ad ogni ente la massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche; ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera o), che definisce "le società in house";

- l'art. 4, comma 2 lettera d), secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici;

- l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo.

Preso atto che

- nell'ambito della normativa nazionale e regionale, il Comune è chiamato a provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, sono valutate dal Responsabile del Settore, il quale adotta la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;
- nella procedura di affidamento troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs n.36/2023; e il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 art 5 par.2;
- la relazione prot. n. 19698 del 20 febbraio 2025 predisposta ai sensi degli artt. 14 e 17 D.lgs. n. 201/2022 dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, con la quale viene valutata la congruità dell'offerta economica, la qualità del servizio proposto e vengono evidenziati i presupposti amministrativi (normativi e gestionali) ed i presupposti economico-finanziari posti a sostegno della preferenza dell'Ente nell'individuazione della modalità di affidamento prescelta rispetto alle altre possibili, in conformità alla normativa applicabile ed al principio dell'economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

PRESO ATTO

- della nota della società AMC S.p.A. prot. n. 613 del 12/02/2025, acquisita dall'Ente al prot. n. 19564 del 20/02/2025, di conferma della precedente offerta (prot. n. 8631 del 25/01/2024), in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato B)

VISTO

- l'Allegato Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla A.M.C. S.p.A. partecipata in house providing del Comune di Catanzaro in continuità dal 07 gennaio 2025 (ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie a.s. 2024/2025 - Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 17/04/2024) fino al 30 giugno 2025

CONSIDERATO

- che dall'esame dei dati contenuti nella suddetta relazione in termini di economicità, adeguatezza ed opportunità sussistono i presupposti per dare continuità all'esternalizzazione del servizio scolastico;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; rilasciati dai Dirigenti;
- l'Allegato relativo alla Relazione denominata "Relazione Illustrativa della scelta della modalita' di gestione del servizio, delle ragioni sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi degli artt 14 commi 2 e 3 e 17 comma 2 del Dlgs n° 201 del 23/12/2022";

- l'Allegato A;
- l'Allegato B
- lo Schema di contratto di servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri dei Responsabili dei servizi;

il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza,

esprime

Per quanto sopra esposto, **parere favorevole**, in merito la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 33136

Il Collegio raccomanda all'Ente:

- in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022, la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma *"Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL"* sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio;

- di monitorare costantemente, l'economicità della gestione al fine di assicurare il rispetto del contratto e della disciplina nazionale ed europea.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Caputo - Presidente

Dott.ssa Nicoletta Carnovale - Componente

Dott. Mario Marrazzo - Componente